



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Solo

G.C. N. 36 del 31.03.2003

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E FORNITURA PASTI - PERIODO: 1.4.2003-30.6.2019 – SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE E L'AZIENDA SPECIALE SERVIZI FARMACEUTICI E SOCIO SANITARI - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilatre** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore 14:30 nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono:

Pres.	Ass.		
X		Marco Toni	Sindaco
X		Patrizia Menapace	Assessore
X		Sergio Morelli	Assessore
X		Carmine Scorziello	Assessore
X		Giovanna Bugada	Assessore
X		Claudio Pecora	Assessore
X		Franco Picchioni	Assessore
	X	Cristian Stefanoni	Assessore

Totale Presenti:

7

Totale Assenti:

1

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Amedeo BIANCHI.

Presiede Marco TONI, Sindaco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**PREMESSA AL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE
DI S.GIULIANO MILANESE E LA ASF**

Premesso che:

- 1) con deliberazione del Consiglio Comunale n°101 del 20/10/1995 si è proceduto alla trasformazione dell'Azienda Municipalizzata Farmacie Comunali in Azienda Speciale Servizi Farmaceutici e Socio- Sanitari ed all'approvazione del nuovo Statuto dell'Azienda;
- 2) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21.2.1995 e n.11 del 7.11.1996 si è proceduto al conferimento del capitale di dotazione dell'Azienda medesima;
- 3) l'art. 2, lett. i) dello Statuto dell'Azienda prevede che l'ASF possa espletare, tra l'altro, la gestione di servizi socio-assistenziali;
- 4) il Comune di San Giuliano Milanese, avendo intenzione di potenziare quantitativamente e qualitativamente i servizi di assistenza domiciliare, in ragione della crescente domanda e delle aspettative della cittadinanza, con deliberazione n. 18 approvata dal Consiglio Comunale in data 26.2.2003, ha trasferito all'Azienda Speciali Servizi Farmaceutici e Socio-Sanitari di San Giuliano Milanese la gestione dei servizi di assistenza domiciliare comprensivi della fornitura pasti per il periodo: 1.4.2003- 30.6.2019;

- 5) il dispositivo della suddetta deliberazione prevedeva la predisposizione e la conseguente approvazione del contratto di servizio, ai sensi dell'art. 4, comma 5, Legge n.95/1995, a regolamentazione dei rapporti tra il Soggetto Gestore e il Comune di San Giuliano Milanese e secondo le linee guida contenute nella relazione tecnico- economica predisposta dalla Azienda Speciale Servizi Farmaceutici;
- 6) il presente contratto di servizio rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici locali nel rispetto delle disposizioni di cui al R.D. 2578/1925, del DPR n.902/1986, della Legge n.95/1995 e dell'art.114 del D.Lgs.vo n.267/2000;
- 7) si è tenuto conto dell'obiettivo di fornire risposte in tempi rapidi alle richieste di prestazioni da parte dell'utenza e, conseguentemente, vengono messi a disposizione canali informativi quali l'URP (Ufficio Relazioni con il pubblico). Inoltre, si prevede di fare riferimento alla Carta dei Servizi ex L. n.273/1991, redatta dal Soggetto Gestore;
- 8) la durata del presente contratto di servizio è pari ad anni 16 (sedici) a decorrere dalle ore 0,00 del giorno 1.4.2003 con scadenza alle ore 24 del giorno 30.6.2019;
- 9) il contratto di servizio è atto fondamentale ai sensi dell'art.4, comma 5, Legge n.95/1995;

- 10) il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche, previo accordo tra le parti. La parte, che intende proporre quanto sopra, dovrà formulare all'altra parte una proposta, che evidenzi i benefici per la collettività, l'efficienza, efficacia ed economicità della proposta e i tempi di attivazione.

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come sopra rappresentate

CONVENGONO E PATTUISCONO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – RECEPIMENTO DELLA PREMESSA

- 1) Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente contratto di servizio, in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto.

ART. 2- FINALITA' DEL CONTRATTO

- 1) Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il soggetto gestore ed il Comune di San Giuliano Milanese relativamente ai servizi trasferiti di cui al successivo articolo 3, secondo le linee guida di cui alla relazione tecnico economica predisposta dal Soggetto Gestore e concordata con il Comune, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del Soggetto Gestore ed il

perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione Comunale a favore della cittadinanza.

- 2) Esso contiene le linee-guida alle quali il consiglio di amministrazione del Soggetto Gestore dovrà adeguarsi, sia a livello di programmazione che di verifica della gestione operativa.

ART. 3- OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1) Il servizio oggetto del trasferimento riguarda la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare, di seguito denominato SAD, che comprende:
 - a) Assistenza all'igiene personale a domicilio e/o presso la sede del servizio;
 - b) Supporto tecnico- fisico per una corretta assistenza da parte dei familiari;
 - c) Interventi di supporto psicologico e di socializzazione;
 - d) Mobilizzazione degli infermi e correzione delle posture;
 - e) Messa a disposizione ed uso di ausili e attrezzature;
 - f) Servizio di lavanderia e stiratura;
 - g) Fornitura pasti.**

Le parti concordano che, nell'ambito del servizio trasferito, l'Azienda potrà erogare prestazioni non ricomprese nell'elenco di cui sopra.

Il Comune di San Giuliano Milanese mantiene, comunque, la facoltà di definire, in accordo con il Soggetto Gestore, le finalità, i criteri di ammissione, la cessazione, la sospensione o riduzione del servizio o l'esecuzione di ogni altra attività od iniziativa, comprese quelle di studio progettazione, pianificazione e consulenza che esso intendesse intraprendere o perseguire in settori contigui o connessi a quelli oggetto dei servizi, sempre che tale affidamento non sia in contrasto con disposizioni normative inderogabili.

- 2) Le Parti si danno reciprocamente atto che i servizi oggetto del presente contratto, sono stati svolti in precedenza dal Comune di San Giuliano Milanese.
- 3) La sede amministrativa del Servizio Assistenza Domiciliare è ubicata presso la sede legale dell'ASF in Via Sanremo 3 a San Giuliano Milanese, mentre la sede operativa del SAD viene individuata presso i locali siti in Via Toscani 50, locali di proprietà del Comune di San Giuliano Milanese che vengono concessi dall'Ente in comodato gratuito all'ASF.

Il Comune di San Giuliano Milanese si impegna a mettere a disposizione del Soggetto Gestore un locale presso la Sede Municipale da adibire a segreteria del SAD, finchè i locali presso la sede legale dell'ASF di via Sanremo a San Giuliano Milanese non saranno ristrutturati.

- 4) L'erogazione dei servizi deve essere ispirata ai principi di imparzialità, obiettività ed eguaglianza dei diritti degli utenti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. In particolare, deve essere garantita la parità di trattamento, la parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

L'erogazione dei servizi , nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni e, nei casi di funzionamento irregolare o interruzione del servizio, il soggetto gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto è pari ad anni 16 (sedici) a decorrere dalle ore 0,00 del giorno 01/04/2003 con scadenza alle ore 24 del giorno 30.06.2019.

ART. 5 OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE

Il Soggetto Gestore si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati per garantirne il regolare svolgimento. Per l'espletamento dei servizi il Soggetto Gestore si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia e, in particolare, quelle sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs.vo n.626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e D.Lgs.vo n. 242/1996.

Il Soggetto Gestore è tenuto a comunicare al Comune ed a tutti gli enti ed organismi di controllo competenti, le situazioni che

comportano la interruzione o, comunque, problematiche nella gestione dei servizi di assistenza domiciliare, nonché i provvedimenti necessari per ripristinare la funzionalità.

Il Soggetto Gestore si obbliga a sollevare il Comune da ogni sanzione prevista per legge a causa di inadempimenti del Soggetto Gestore stesso.

ART. 6 – OBBLIGHI GENERALI DEL COMUNE

Il Comune è e resta titolare del servizio di assistenza domiciliare ed esercita le funzioni ad esso conferite dalla normativa vigente in materia di servizi di assistenza domiciliare. In particolare, rimane di competenza del servizio sociale del Comune la gestione del servizio di trasporto per gli utenti del SAD.

La valutazione per l'accesso al servizio dei richiedenti sociali viene effettuata da un'équipe composta da un tecnico del Comune e da un tecnico del Soggetto Gestore. Il Comune si impegna a cooperare al fine del migliore espletamento dei servizi da parte del Soggetto Gestore:

- a)** consentendo il massimo accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sulla sanità.
- b)** permettendo al Soggetto Gestore di avvalersi degli Uffici comunali competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative.

Il Comune di San Giuliano Milanese trasferisce in proprietà all'ASF i seguenti beni in dotazione al SAD, i cui valori stimati sono di fianco a

ciascuno di essi riportati:

-n. 1 autovettura Fiat Panda targata	E 1.500,00
-n. 1 autovettura Fiat Punto targata	E 2.500,00
-n.4 biciclette	E 200,00
-n. 2 lavatrici	E 200,00
-n. 1 ferro da stiro	E10,00
-n.1 asse da stiro	E 10,00
-n. 1 carrozzina	E 20,00
-n. 1 comoda	E 20,00
-n. 1 sterilizzatore	E 50,00
-n.5 sollevatori per infermi	E 10.000,00
-n.1 vasca attrezzata	E 250,00
-n.50 contenitori pasti	E 200,00

per un totale di Euro 14.960,00 da ammortizzare alle vigenti aliquote fiscali.

Tali cespiti, opportunamente stimati al valore d'uso ai sensi dell'art.

2423 bis primo comma, punto 1) e 2426, primo comma, punti 1), 2) 3)

del Cod.Civ., sono trasferiti all'ASF come capitale di dotazione

sottoscritto e versato ex art.4, primo comma, lett.c), del DPR

n.902/1986.

Il Comune, inoltre, trasferisce all'ASF la titolarità della convenzione per

la fornitura di pasti caldi stipulata nel febbraio 2001 in essere con la

Cooperativa Sociale alle Cascine a r.l.

Infine, l'Ente si obbliga a trasferire, come costi sociali ex art. 40 del DPR n.902/1986, art.113 bis del D.Lgs.vo n.267/2000 e art.194, primo comma , lett.c) del D.Lgs.vo n.267/2000, entro il 31 dicembre di ogni esercizio gli importi necessari al raggiungimento del pareggio del bilancio consolidato della ASF, sulla base di quanto evidenziato dal bilancio di previsione. Tale trasferimento sarà conguagliato sulle risultanze del bilancio consuntivo dell'ASF.

Tali costi, che rivestono carattere di costo sociale, ai sensi dell'art. 40, terzo comma, D.P.R. n.902/1986 e art.113 bis del D.Lgs.vo n.267/2000, saranno quantificati all'interno del Piano programma, del Bilancio preventivo nonché del conto consuntivo dell'esercizio.

Le parti convengono che sino a capienza dell'utile di Bilancio consolidato dell'ASF non verranno richiesti e/o riconosciuti costi sociali.

ART. 7 AMBITI TERRITORIALI

I servizi in esame sono svolti nel territorio del Comune di San Giuliano Milanese sulla base del presente contratto, per una popolazione servita di circa 32.000 abitanti a fronte di una superficie geografica di n.30,68 Km².

ART. 8 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1) Per la gestione del servizio l'Azienda utilizzerà il seguente personale , precisamente:

-n.1 Assistente sociale: Sig.a Daniela De Paoli per le funzioni relative al coordinamento del SAD;

-n.5 Assistenti domiciliari:

Sig.a Silvia Cucè

Sig.a Laura De Battisti

Sig.a Pierina Micheli

Sig.a Beatrice Notario

Sig.a Mariangela Manconi

Le cinque assistenti domiciliari sono trasferite dalle dipendenze del Comune a quelle dell'ASF, in applicazione degli accordi raggiunti tra la Rappresentanza Sindacale dei lavoratori e l'Amministrazione comunale. Per esse verrà mantenuto l'inquadramento contrattuale per i dipendenti degli Enti Locali fino alla naturale scadenza dello stesso in data 31.12.2005.

Dal 1.1.2006, in accordo con la Rappresentanza Sindacale dei lavoratori, sarà eventualmente cura dell'Azienda promuovere le procedure di adozione del contratto di lavoro più idoneo al corretto inquadramento del personale alla luce delle necessità gestionali dell'azienda.

In particolare, l'assistente sociale, dipendente del Comune, opererà in distacco presso le strutture aziendali svolgendo le funzioni di coordinatrice del servizio nella misura stimata pari al 70% dell'orario di lavoro settimanale, fino alla data del 31.12.2005, salve eventuali modifiche da concordarsi fra le parti.

Le attività di carattere amministrativo e di supporto saranno assorbite ed espletate dalla struttura aziendale.

ART.9 CARATTERI DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici locali e costituiscono attività di pubblico interesse e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge n.146/1990 e successive integrazioni, in materia di servizi pubblici essenziali.

ART. 10 OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE, OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

- 1) Il Soggetto Gestore avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni contenute nelle Leggi e regolamenti in vigore, nonché le ordinanze comunali e degli altri enti competenti, che riguardino, in particolare, i servizi oggetto del presente trasferimento

ART. 11 AMPLIAMENTO DEI SERVIZI:

Il Soggetto Gestore si impegna ad eseguire, su richiesta del Comune, secondo le modalità e le condizioni che verranno concordate dalle

parti, ulteriori servizi accessori o complementari o comunque connessi con i servizi oggetto del presente contratto.

ART.12 – INIZIATIVE VOLTE A MIGLIORARE LA QUALITA' DEL SERVIZIO

- 1) Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare il servizio, secondo le modalita' da concordarsi tra le parti stesse, e prevedendo le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi e le coperture finanziarie dei medesimi.
- 2) Il Soggetto Gestore si obbliga, ai sensi dell'art. 1710 c.c., a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le eventuali provvidenze U.E., statali, regionali, provinciali comunali e camerali, nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti dalle normative compatibili con il proprio oggetto sociale.

ART. 13 CONTROLLO DEI SERVIZI

- 1) Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche) finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
- 2) Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dei servizi, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa. Il Comune può altresì

effettuare ricerche o indagini a proprie spese per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

- 3) Il Soggetto Gestore presta all'ente ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico. Il Soggetto Gestore verrà preventivamente invitato a partecipare ai controlli suddetti, fornendo tutte le informazioni, i supporti e la documentazione utili all'effettuazione dei controlli stessi.

ART.14 DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

- 1) E' vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, in assenza del preventivo consenso scritto del Comune, pena la risoluzione del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto di tale inadempienza.
- 2) L'Azienda può, comunque, avvalersi di forniture, lavori , opere o prestazioni di servizi e di quant'altro necessario alla gestione del servizio di assistenza domiciliare oggetto del presente contratto di servizio.
- 3) Nel caso in cui il contratto venga ceduto ad un terzo, con il consenso scritto del Comune, il Soggetto Gestore resterà responsabile verso il Comune del regolare espletamento dei servizi.

**ART. 15 ASSICURAZIONE, DANNO A TERZI,
RESPONSABILITA' E DISCIPLINA**

- 1) Il Soggetto Gestore è responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente e mantiene indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti la prestazione del servizio.
- 2) Il Soggetto Gestore dovrà, pertanto, provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la RCT, oltre alle assicurazioni di legge per i veicoli impiegati nell'espletamento del servizio.
- 3) Il Soggetto Gestore risponde del comportamento dei dipendenti nella esecuzione del servizio.
- 4) Nei confronti dei dipendenti il Soggetto Gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle normative vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.vo n.626/1994 e D.Lgs.vo n. 242/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in materia assistenziale e previdenziale.
- 5) Il Soggetto Gestore è l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.

ART. 16 IMPEGNI DEL COMUNE

- 1) L'affidamento dei servizi in esame non comporta pagamento di un canone da parte del Soggetto Gestore.

- 2) Il Comune si impegna a cooperare, per quanto possibile, per il migliore espletamento dei servizi da parte del Soggetto Gestore con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
- 3) L'impegno di cooperazione istituzionale di cui al comma precedente si traduce, in particolare:
 - a) Nel concedere, in comodato gratuito, sino alla scadenza del contratto de quo, all'ASF i locali di proprietà del Comune siti in Via Toscani 50 a San Giuliano Milanese quale sede operativa del Servizio Assistenza Domiciliare;(l'ASF si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per danni relativi ai locali di via Toscani)
 - b) Nel consentire il massimo e piu' agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune, rinunciando all'addebito dei costi eventualmente sostenuti (dati sulla popolazione ecc.);
 - c) Nel collaborare, attraverso i propri uffici amministrativi, e nell'informare il Soggetto Gestore di ogni situazione che insorga e possa influire sulla gestione del servizio pubblico in esame;
 - d) Nell'attività di coordinamento con altri Enti per fatti o comportamenti che possano incidere sulla gestione del servizio stesso.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Il Comune può procedere alla risoluzione del presente contratto per le seguenti cause:

- a) Per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal Soggetto Gestore, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune nella persona del legale rappresentante;
- b) Per cessione (anche parziale) del presente contratto, in assenza del consenso scritto del Comune;
- c) Per cessazione o liquidazione del Soggetto Gestore o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge.

Inoltre, il presente contratto si risolve qualora il Soggetto Gestore:

- d) non abbia rispettato gli obiettivi e gli standard di cui al precedente art. 3 "Oggetto del contratto";
- e) abbia gestito i servizi ad esso affidati in modo gravemente inefficiente;
- f) abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con la stipula del presente contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni

normative vigenti, al rispetto delle quali sia tenuto (interruzione di pubblico servizio essenziale ecc..).

- 2) La parte diffidata ha la facoltà di presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui ai sopra citati punti del presente articolo. Qualora il Soggetto Gestore non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dallo stesso siano comunque molto gravi, la controparte può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi del disposto del presente articolo e secondo le disposizioni del codice civile in materia.
- 3) La risoluzione del contratto comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili acquistati dall'ASF per l'espletamento dei servizi affidati, previa corresponsione di una somma di denaro determinata ai sensi dell'art. 24, quarto comma, lett. a) e b) del R.D. n.2578/1925 e dell'art. 13 del DPR n.902/1986, e secondo gli articoli 2423 bis , primo comma, punto 1 e 2426 primo comma, punti nn. 1, 2 e 3 del Cod.Civ.
- 4) In tal senso, le parti precisano che, ai sensi del combinato disposto dell'art.13 bis L.80/1991, dell'art.4 Legge n.95/1995 e dell'art.828, comma 10, c.c., tutti i beni materiali mobili conferiti come capitale di dotazione ai sensi dell'art.114 sesto comma, D.Lgs.vo n.267/2000 e art.44 D.P.R. n. 902/1986,

rivestono carattere di patrimonio disponibile per il Soggetto Gestore, con il vincolo di utilizzo nell'ambito dei servizi di assistenza domiciliare.

- 5) In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c., si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni.
- 6) Qualora si verificano deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali e il Soggetto Gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune per il tramite del legale rappresentante, quest'ultimo ha la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Soggetto Gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi.
- 7) L'iniziale stato di consistenza dei beni costituenti il capitale di dotazione, ai sensi dell'art. 114, sesto comma, del D.Lgs.vo n. 267/2000, redatto ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n. 902/1986 e valorizzato nel rispetto del combinato disposto degli articoli 13, primo comma, e 44, terzo comma, D.P.R. n. 902/1986, art. 24 del R.D. n. 2578/1925 e art. 13 bis L.n. 80/1991, è allegato al presente contratto di servizio ed è datato al giorno di esecutività dell'accorpamento, per un totale di Euro 14.960,00.

**ART. 18 FACOLTA' DI RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE
DEL COMUNE**

- 1) Il Comune può recedere dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., e, quindi riscattare tutti i servizi di cui trattasi o taluni di essi, prima della scadenza prevista al punto n.8 della "Premessa", ma non prima che siano trascorsi 10 anni dalla stipula del presente contratto e, successivamente, solo alla scadenza di ogni quinquennio.
- 2) Il recesso comporta la restituzione al Comune, ovvero al Soggetto Gestore da esso indicato, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio pubblico realizzato dal Soggetto Gestore in proprio e con oneri a carico del medesimo, previa corresponsione di una somma di denaro, da calcolarsi alle condizioni di cui al precedente art.16, terzo comma.
- 3) Il Comune comunicherà al Soggetto Gestore l'intenzione di esercitare la facoltà di recesso con un preavviso di 12 (dodici) mesi.
- 4) I beni di cui al precedente comma 2, dovranno trovarsi in condizioni di efficienza, igiene e in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

- 5) Il Soggetto Gestore ha diritto di ritenzione, ai sensi dell'art.1152 c.c., sui beni conferiti in dotazione fino ad avvenuto pagamento del dovuto.
- 6) L'eventuale revoca, per ragioni di pubblico interesse, dell'affidamento del servizio obbliga, comunque, il Comune alla corresponsione a favore della ASF di un indennizzo, commisurato secondo i criteri di cui all'art.16, terzo comma, del presente contratto.

ART.19 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 1) Ogni controversia relativa all'applicazione e esecuzione del presente contratto sarà sottoposta al giudizio del Sindaco del Comune che deciderà quale amichevole compositore e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione.
- 2) Nel caso in cui il Sindaco non riesca a comporre la controversia, le relative vertenze, qualunque sia la loro natura, saranno definite da un Collegio arbitrale nominato da ciascuna delle parti entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, e da un terzo arbitro con funzioni di Presidente nominato dalle parti entro 15 giorni o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale territorialmente competente.
- 3) Il collegio arbitrale si pronuncerà entro 90 giorni solari dalla nomina del Presidente, attraverso lodo arbitrale, irrituale, secondo equità, inappellabile e con effetti obbligatori tra le

- parti, decidendo anche su quale parte porre a carico le spese del lodo stesso.
- 4) Il lodo viene pronunciato presso la sede del Comune.
 - 5) Ad ogni modo, qualora il contratto venga risolto ai sensi del precedente art.16, il Comune non si assume alcun obbligo nei confronti del personale in carico al Soggetto Gestore.
 - 6) Nel caso di recesso dal contratto con riscatto di cui al precedente art.17, il Comune si impegna a verificare le condizioni per l'eventuale assorbimento direttamente o tramite il nuovo Soggetto Gestore del personale assunto a tempo indeterminato dall'attuale gestore.
 - 7) Le parti possono ricorrere anche ad un solo arbitro che si pronuncerà con le stesse procedure e con gli stessi effetti sopra citati.
 - 8) Prima della conferma dell'incarico, gli arbitri dovranno precisare l'ammontare richiesto per la pronuncia del lodo.

ART. 20 – SORVEGLIANZA COMUNALE

- 1) Il comune potrà attivare, con spese a suo carico, i controlli ritenuti piu' opportuni per la verifica del servizio, avvalendosi di collaboratori interni o esterni, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati al Soggetto Gestore.

ART.21 –PERSONALE E VESTIARIO

- 1) E' fatto obbligo al Soggetto Gestore di garantire il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente nei confronti dell'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo all'osservanza delle normative sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs.vo n.626/1994 e successive modificazioni e integrazioni e D.lgs.vo n.242/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Tutto il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e il personale a contatto con il pubblico sarà eventualmente fornito, a cura e spese del Soggetto Gestore, di uniforme di lavoro.

ART. 22 GESTIONE PROVVISORIA

1. Il Soggetto Gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, recesso, scadenza ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno) dalla scadenza del contratto, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto stesso, su invito scritto del Comune.

ART.23 SPESE DI REGISTRAZIONE

- 1)Le spese di registrazione del presente contratto a tassa fissa sono a carico del Soggetto Gestore.

ART. 24 CONDIZIONI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

- 1) In caso di estinzione del Soggetto Gestore, i beni materiali mobili ed immobili, nonché i beni immateriali realizzati dal Soggetto Gestore in proprio e con oneri a carico del medesimo, saranno acquisiti dal Comune, ovvero ceduti a titolo oneroso al diverso soggetto da quest'ultimo indicato per la prosecuzione dei medesimi servizi.
- 2) Il prezzo di cessione dei suddetti beni sarà formulato a seguito dell'espletamento delle stime peritali di cui al precedente art.16, terzo comma.
- 3) Nello stesso termine al subentrante sarà trasferito, ai sensi dell'art.2112 c.c., anche il personale impiegato a tempo indeterminato dal Soggetto Gestore, fatte salve cause di impedimento previste dalla legge o dai contratti relativi al personale suddetto.
- 4) In caso di grave disaccordo, una volta esperito il tentativo di composizione amichevole, verrà adito il Collegio Arbitrale, secondo le modalità di cui al precedente art.19.

ART. 25 TARIFFE:

- 1) L'Azienda, nell'espletamento del Servizio di Assistenza Domiciliare, si impegna ad applicare le tariffe definite dai competenti organi comunali.

2) Rimane salva la facoltà dell'azienda, nell'ambito della propria autonomia, di erogare servizi analoghi e/o integrativi a quelli di cui al presente contratto, a soggetti diversi rispetto ai fruitori dell'assistenza sociale- istituzionale, di cui al precedente art.3, punto 1), applicando le tariffe di mercato.

ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Il contratto dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede secondo quanto prevede l'art.1366 c.c. e secondo la legge della Repubblica Italiana.
- 2) Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua stipula ex artt. 1362 e 1363 c.c.
- 3) Ogni spesa, onere, imposta e tassa che saranno applicate al presente contratto successivamente alla stipula, sono a carico del Soggetto Gestore.
- 4) Il presente contratto di servizio rappresenta, come già riportato all'art.2, le linee guida alle quali il Consiglio di Amministrazione del Soggetto Gestore dovrà adeguarsi, sia a livello di programmazione ex artt. 38,39 e 40 del D.P.R. n.902/1986 che di verifica della gestione operativa ex art.29 lett. e) del D.P.R. n.902/1986, nel rispetto del vigente statuto, dell'art.114 del D.Lgs.vo n.267/2000 e dell'art.1710 c.c.

5) Il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito.

PER IL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

IL DIRIGENTE

PER LA AZIENDA SPECIALE SERVIZI FARMACEUTICI E SOCIO-SANITARI

IL DIRETTORE

Giuliano Masina